

Il «sabato lavorativo» nel CCNL

A cura delle Rsu-Rsa UPS Italia Filt-CGIL

- **Art.9 CCNL (personale non mobile)**

- 2. Le ore di lavoro prestate nella giornata di **sabato**, qualora l'orario ordinario sia distribuito su 6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%. Quelle prestate la domenica, qualora non giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane nell'arco dell'anno. Tale limite può essere modificato in accordo fra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.

- **Art. 13 - Lavoro straordinario e banca ore**

- - per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.
- - nell'ambito degli accordi di forfettizzazione (Camion), di cui all'art 11 comma 8, potranno essere definiti i criteri di erogazione delle competenze riferite alle attività eccedenti il lavoro ordinario, ivi compresa l'armonizzazione dei trattamenti, previsti dagli accordi in essere, quali a titolo esemplificativo: il lavoro prestato il sabato oltre le ore 13:00 o la sesta giornata lavorata.
- 12. Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il **sabato**, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL.

- **Art. 24 - Ferie**

- 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
- Al fine delle ferie **il sabato non viene considerato giornata lavorativa.**
- 1 bis. Il personale non viaggiante il cui orario ordinario di lavoro settimanale è distribuito su 6 giorni avrà diritto ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. In tal caso, al fine delle ferie il sabato viene considerato giornata lavorativa.

- **Art. 60 - Giorni festivi**

- Chiarimento a verbale
- Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta **non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.**

- **Art. 12 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali**

- 1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle **festività nazionali e infrasettimanali.**

- **Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante**

- 11. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 14 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
- Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.).

- **Art. 12 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali**

- 1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
- 5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL:
 - - lavoro notturno (escluso il personale viaggiante)
 - a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%
 - b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%
 - c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
 - - lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
 - a) diurno: maggiorazione 20%
 - b) notturno: maggiorazione 50%
 - - lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale)
 - a) maggiorazione 50%
 - - per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%.
 -